COMUNE DI CALCINAIA

Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Individuazione delle banche dati e notificazione

Art. 4 – Titolare del trattamento

Art. 5 - Responsabile del trattamento

Art. 6 – Incaricato del trattamento

Art. 7 – Utilizzo interno dei dati

Art. 8 - Controllo

CAPO II - MODALITA' OPERATIVE

Art. 9 – Trattamento dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato

Art. 11 – Sicurezza nel trattamento dei dati

Art. 12 – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 13 – Accesso ai documenti amministrativi

Art. 14 – Individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico in mancanza di previsione di legge

Art. 15 – Tipologie dei dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Disposizioni Transitorie e finali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale di Calcinaia in attuazione delle disposizioni definite dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n 196, e successive modifiche ed integrazioni, per le proprie finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Ai fini del presente regolamento, ed in conformità alle previsioni normative in vigore, deve intendersi per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *o*) e da *r*) a *u*), del D.PR. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i)«interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge n. 675/1996;

r) «Codice», il D.Lgs. n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali

ART. 2
FINALITA'

1. Il trattamento dei dati personali è consentito all'Amministrazione comunale solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il Comune effettua il trattamento dei dati personali con le modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, garantendo il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche.
3. Il Comune favorisce la trasmissione dei dati o documenti in suo possesso tra le banche dati e gli archivi degli enti pubblici operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI E NOTIFICAZIONE

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Responsabili dei Servizi.
2. Il titolare del trattamento provvede alle eventuali notificazioni del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla legge.

ART. 4
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Calcinaia è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati. Gli adempimenti che la legge pone a carico del Titolare sono effettuati dal Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente, domiciliato per la carica in Piazza Indipendenza n. 7.
2. Il Sindaco può nominare i responsabili del trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Nel medesimo provvedimento può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati. Il Sindaco può incaricare quale Responsabile un soggetto esterno all'Amministrazione comunale o addirittura alla Pubblica Amministrazione.

3. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina inoltre l'Amministratore di sistema ed il custode delle password.
4. Il titolare provvede a :

a) effettuare le notificazioni, comunicazioni e autorizzazioni disposte dalla vigente normativa;
b) formulare in forma scritta le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili;
c) controllare periodicamente la corretta e completa applicazione della legge e dei regolamenti nonché l'osservanza delle direttive e delle istruzioni impartite;
d) sovrintendere alla costituzione ed aggiornamento dell'archivio per le banche dati esistenti in ciascun settore dell'ente contenenti dati personali e/o dati sensibili degli interessati con menzione dei rispettivi responsabili del trattamento;
e) stabilire le modalità di gestione elettronica delle informazioni conformi alla vigente normativa, nonché le responsabilità derivanti dall'eventuale errato utilizzo delle banche dati condivise da più unità organizzative ;
f) curare gli adempimenti prescritti dall'art. 180 e 181 del Codice.

ART. 5
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. I Responsabili dei Servizi in cui si articola la struttura burocratica dell'ente sono responsabili di tutte le banche dati personali e sensibili esistenti nelle articolazioni organizzative di loro rispettiva competenza nonché dei relativi trattamenti.
2. Il responsabile del trattamento provvede:

a) alla ricognizione delle banche dati esistenti presso i propri uffici affidando la custodia delle stesse ad uno o più incaricati designati in forma scritta; a tal fine mediante provvedimento di Giunta Comunale, ciascun Responsabile di Servizio dispone il censimento delle banche dati e stabilisce, all'occorrenza, le procedure da adottare per il trattamento di nuovi o particolari categorie di dati raccolti dal Comune; tale deliberazione è aggiornata ed integrata periodicamente;
b) a fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
c) all'aggiornamento periodico e costante del proprio personale, garantendo la puntuale frequenza alle attività formative previste;
d) ad adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso, sulla base di quanto previsto nel Documento Programmatico della Sicurezza e delle direttive allo scopo impartite dall'Amministratore di Sistema;
e) alla risoluzione delle problematiche inerenti il trattamento dei dati non espressamente disciplinate dalla normativa vigente.

3. Nella situazione di affidamento all'esterno delle gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario a responsabile del trattamento dei dati delle banche dati stesse per la durata del rapporto convenzionale. In tal caso le suindicate attività sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il Responsabile di Servizio competente il dovere di eventuale attivazione e vigilanza.

ART 6
INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. I responsabili del trattamento dei dati provvedono, nelle unità organizzative di competenza, alla nomina in forma scritta dei dipendenti incaricati del trattamento.

2. Gli incaricati del trattamento effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile.

ART. 7
UTILIZZO INTERNO DEI DATI

1. Le comunicazioni dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
2. Il responsabile delle banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

ART. 8
CONTROLLO

1. Il Direttore Generale sovrintende e coordina le attività svolte dal titolare e dai responsabili del trattamento, a salvaguardia della omogeneità dei comportamenti e delle operazioni di trattamento dei dati.

CAPO II
MODALITA' OPERATIVE

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI

1. Grava sul titolare, responsabili e incaricati l'obbligo di attenersi al principio di necessità e pertinenza delle informazioni raccolte. Gli stessi sono tenuti, altresì, al rispetto delle modalità del trattamento e requisiti dei dati ed al rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti a norma dell'art. 12 del codice, e comunque applicabili alla categoria di appartenenza.
2. L'Amministrazione Comunale in quanto soggetto pubblico che opera il trattamento dei dati personali solo sulla base di una previsione di legge e per l'espletamento di attività istituzionali, non ha l'obbligo di richiesta del consenso e di informativa all'interessato.
3. E' comunque opportuno che il Comune acquisisca, di regola, le informazioni direttamente da parte dell'interessato ed utilizzi ampiamente, ove ciò non risulti possibile, lo strumento dell'informativa.
4. I Responsabili delle banche dati favoriscono a tal fine l'introduzione di modulistica che contenga una breve nota informativa circa:

a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti che gli sono riconosciuti dalla legge;
f) il titolare, il responsabile e l'incaricato del trattamento dei dati.

ART. 10
DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono presentate al Responsabile della banca dati competente, quando individuato, o dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e possono essere trasmesse secondo le modalità previste dall'articolo 9 del codice.
3. I diritti di cui al presente articolo possono essere fatti valere dall'interessato dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, secondo le modalità della vigente normativa.

ART. 11
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il titolare del trattamento è tenuto ad uniformarsi al generale obbligo di sicurezza disposto dall'art. 31 del codice ed alle previsioni contenute nell'allegato "B" dello stesso codice.
2. Le misure di sicurezza si differenziano a seconda che il trattamento dei dati personali sia effettuato a mano, con strumenti elettronici o comunque automatizzati
3. La Giunta comunale approva il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), nel quale sono individuate le linee guida generali, le azioni e le misure per il trattamento dei dati personali in condizioni di sicurezza, così come previsto dal Titolo V del codice e nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
4. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza viene aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale.
5. Titolare, Responsabili ed incaricati del trattamento dei dati sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.
6. All'Amministratore di sistema, nominato con provvedimento del Sindaco, è conferito il compito di sovrintendere alle risorse della rete informatica, assicurando la effettiva attuazione e sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici dettate dal D.P.S., al fine di :

- Ridurre al minimo il rischio di distruzione o eprdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
- Evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
- Prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione e la diffusione dei dati ad altri enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sono ammesse, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati a privati e ad enti pubblici economici sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Ogni richiesta rivolta da privati o da enti pubblici economici dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

3. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
   a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera *e*) del D.Lgs. 196/03;
   b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
   È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58.2 del codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse qualora siano necessarie per finalità di ricerca, storiche o di statistica e si tratti di dati anonimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 13
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. I tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. A tal fine, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
2. Quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto dei diritti tutelati dal Codice e, in special modo, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui si riferiscono i dati. In particolare non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare le richieste di accesso
4. Per quanto concerne la circolazione dei dati all'interno dell'Ente, si precisa che ogni richiesta di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini Istituzionali.
5. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici e associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per tentativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

ART. 14
ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Si considerano di rilevante finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito il trattamento, tutte le attività inerenti le materie indicate nel D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 15
TIPOLOGIE DEI DATI E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dal D.Lgs. 196/2003, il quadro di riferimento per i dati sensibili e giudiziari trattabili e per le operazioni su di essi eseguibili, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 del decreto stesso, risulta definito e già approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 29.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, a cui si fa espresso riferimento e che si intende qui integralmente riportato.
2. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 196/2003 e per le operazioni su di essi eseguibili, viene effettuato annualmente dalla Giunta con propria deliberazione, su proposta dei Responsabili dei servizi. Detto aggiornamento può aversi anche con cadenza infrannuale, qualora rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data la massima diffusione presso tutti i Servizi dell'Amministrazione.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento, una volta intervenuta l'esecutività del provvedimento approvativo, è ripubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a tale pubblicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

°°°°°